

Nota circa gli spostamenti durante il periodo natalizio

Milano, 21 dicembre 2020

Il Decreto Legge del 18 dicembre 2020 introduce alcune limitazioni agli spostamenti durante il periodo natalizio, dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio si applicano le misure previste per le “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, c.d. “zone rosse”, elencate all’art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020.

Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio si applicano le misure previste per le “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”, c.d. “zone arancioni”, elencate all’art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020.

La visita ai luoghi di culto e le celebrazioni sono sempre permesse. Sia l’art. 2 che l’art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020 non vietano le celebrazioni e precisano al c. 5 di entrambi che per quanto non disposto diversamente trova applicazione l’art. 1 dello stesso DPCM.

L’art. 1 c. 10 lettera p stabilisce che *“l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”*.

L’art. 1 c. 10 lettera q permette le celebrazioni seguendo il Protocollo concordato tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Governo del 7 maggio 2020 integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico della scorsa estate. Queste integrazioni permettono anche la celebrazione della Cresima nelle modalità indicate dalla [Nota del 3 settembre scorso](#).

Vige comunque il divieto di spostamento tra le ore 22 e le ore 5 di ogni giorno.

Disposizioni riguardanti la “zona rossa” dei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio

L’art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020 vieta gli spostamenti in entrata, in uscita e all’interno delle “zone rosse” se non giustificati da specifiche motivazioni, tra cui le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

La Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020 ha precisato che *“le limitazioni alla mobilità non si riflettono sull’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell’art. 3”*.

Le FAQ del governo sulla zona rossa precisano che *“Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità.”*

Pertanto, i sacerdoti e i diaconi, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia negli spostamenti legati al loro Ministero, potranno esibire l'autocertificazione in cui dichiarano nella causale "comprovate esigenze lavorative".

I fedeli possono partecipare alle celebrazioni nei limiti di capienza dell'aula liturgica e seguendo i Protocolli. È necessario che si rechino solo in una chiesa nelle vicinanze della propria abitazione o nella stessa Comunità Pastorale o almeno nel proprio Comune.

La Circolare del Ministero dell'Interno del 7 novembre 2020 ha precisato che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la partecipazione a una celebrazione "*dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini*".

Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità".

Gli organisti, i coristi e coloro che svolgono un servizio liturgico a titolo gratuito, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nel tragitto tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autocertificazione in cui si dichiara nella causale l'espletamento del servizio di volontariato in Parrocchia. È permesso loro lo spostamento tra Comuni diversi. Si usi anche in questi casi il modello per i volontari.

I genitori del catecumeno, del comunicando o del cresimando, nonché i nubendi se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità".

I padrini o le madrine di Battesimo o di Cresima così come i testimoni di un matrimonio possono raggiungere il luogo della celebrazione se abitano all'interno della Regione Lombardia. Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità".

Il Codice ATECO dell'attività istituzionale delle Parrocchie è 94.91 ed esso non è compreso tra le attività vietate dal DPCM del 3 dicembre 2020. Pertanto, i dipendenti dell'attività istituzionale delle Parrocchie (come organisti, sacristi o segretari) possono raggiungere il luogo di lavoro indicando nella causale dell'autodichiarazione le "comprovate esigenze lavorative".

Ugualmente, tutti i volontari della Parrocchia a servizio della sua attività istituzionale (sacristi, segretari, operatori Caritas...) se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale l'espletamento del servizio di volontariato in Parrocchia.

L'autodichiarazione sarà necessaria per ogni spostamento.

Disposizioni riguardanti la "zona arancione" dei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio

L'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020 vieta gli spostamenti in entrata e in uscita dalle "zone arancioni" se non giustificati da specifiche motivazioni, tra cui le comprovate esigenze lavorative

o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono vietati anche gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo sussista una delle motivazioni già indicate oppure lo spostamento sia necessario *“per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune”*.

Pertanto, i fedeli possono partecipare alle celebrazioni nei limiti di capienza dell’aula liturgica e seguendo i Protocolli. Potranno raggiungere liberamente qualsiasi luogo sacro sito nel Comune di residenza, domicilio o abitazione. Se esso ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti è possibile recarsi in chiese situate in altri Comuni che non siano capoluoghi di provincia e non distino oltre i 30 km.

Per raggiungere una chiesa della stessa Comunità Pastorale possono varcare i confini del proprio Comune. La Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020 ha precisato che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la partecipazione a una celebrazione *“dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini”*.

Le FAQ del governo sulla zona arancione precisano che *“Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità.”*

I sacerdoti e i diaconi, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia negli spostamenti legati al loro Ministero tra Comuni diversi, potranno esibire l'autocertificazione in cui dichiarano nella causale "comprovate esigenze lavorative".

Gli organisti, i coristi e coloro che svolgono un servizio liturgico a titolo gratuito, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nel tragitto tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autocertificazione in cui si dichiara nella causale l’espletamento del servizio di volontariato in Parrocchia. È permesso loro lo spostamento tra Comuni diversi, in questo caso si usi il modello per i volontari.

I fedeli che abitano nello stesso Comune del luogo in cui si celebra un Battesimo, una Cresima, una Prima Comunione, un matrimonio o un funerale possono liberamente parteciparvi.

I genitori del catecumeno, del comunicando o del cresimando nonché i nubendi possono raggiungere il luogo della celebrazione anche se sito in Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione. Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità".

I padrini o le madrine di Battesimo o di Cresima così come i testimoni di un matrimonio possono raggiungere il luogo della celebrazione se abitano all’interno della Regione Lombardia. Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità".

Per i funerali, solo i parenti più stretti possono varcare i confini del proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione per raggiungere il luogo della celebrazione.

Il Codice ATECO dell'attività istituzionale delle Parrocchie è 94.91 ed esso non è compreso tra le attività vietate dal DPCM del 3 dicembre 2020. Pertanto, i dipendenti dell'attività istituzionale delle Parrocchie (come organisti, sacristi o segretari) possono raggiungere il luogo di lavoro, anche se sito in Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, indicando nella causale dell'autodichiarazione le "comprovate esigenze lavorative".

Uguualmente, tutti i volontari della Parrocchia a servizio della sua attività istituzionale (sacristi, segretari, operatori Caritas...) se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra Comuni diversi nel tragitto dalla loro abitazione alla chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale l'espletamento del servizio di volontariato in Parrocchia.

L'autodichiarazione sarà necessaria solo per gli spostamenti tra Comuni diversi.